

**ORIGINALE**

**Comune della Città di Arco**  
 PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 196**  
**della GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: INDENNITÀ AREA DIRETTIVA: APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ NELL'ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **16:00**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

**GIUNTA COMUNALE**

sono presenti:

BETTA ALESSANDRO	VICE SINDACO reggente	SI
BRESCIANI ROBERTO	ASSESSORE	SI
FLORIANI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
GATTI MARIA PAOLA	ASSESSORE	SI
MIORI STEFANO	ASSESSORE	SI
RICCI TOMASO	ASSESSORE	SI
VERONESI RENATO	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 7      ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale **dott. Rolando Mora**.

Il Presidente, il signor ing. **Alessandro Betta**, **IL VICE SINDACO REGGENTE**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**OGGETTO: INDENNITÀ AREA DIRETTIVA: APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ NELL'ANNO 2013.**

Relazione.

Con deliberazione n. 219 di data 4 novembre 2003, divenuta esecutiva il 21 novembre 2003, la Giunta comunale ha preso atto del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 – 2005 del personale del comparto autonomie locali sottoscritto il 20 ottobre 2003. L'articolo 121 del contratto disciplina l'indennità per area direttiva, demandando alla contrattazione di settore la definizione o integrazione dei criteri volti a stabilire gli elementi di attribuzione dell'indennità, nonché la misura della stessa nell'ambito dei limiti fissati dal comma 1 del medesimo articolo.

Con deliberazione n. 21 di data 30 gennaio 2007, divenuta esecutiva il 12 febbraio 2007, la Giunta comunale ha preso atto dell'accordo di settore dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di comuni e loro forme associative, sottoscritto il 10 gennaio 2007 a livello provinciale.

Con successiva deliberazione n. 45 di data 5 aprile 2011, la Giunta comunale ha preso atto del nuovo accordo di settore 2006 - 2009 dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di comuni e loro forme associative, sottoscritto in data 8 febbraio 2011 a livello provinciale che introduce alcune novità rispetto all'erogazione dell'indennità per area direttiva.

Il fondo per area direttiva relativo all'anno 2013, alla luce delle previsioni contrattuali, viene determinato in euro 48.620,00 (n. 26 dipendenti in servizio al 1° gennaio 2013 x euro 1.870,00).

Gli articoli 10 e 11 dell'accordo di settore prevedono l'erogazione dell'indennità per area direttiva alle posizioni di lavoro appartenenti al livello evoluto della categoria C e al livello base ed evoluto della categoria D, individuate quali particolarmente rilevanti per l'ente avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

- a) specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita, ivi compresa l'attività di consulenza;
- b) particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate;
- c) complessità del processo decisionale: deriva dall'applicazione di normative, procedure e tecnologie soggette a variazione ed innovative;
- d) coordinamento di gruppi di lavoro e settori o progetti.

L'indennità è differenziata, sulla base del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite e della specializzazione richiesta dai compiti affidati, secondo quattro parametri, per i quali è stato previsto un punteggio minimo e massimo:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) livello di responsabilità attribuito:  | da 10 a 40 punti; |
| b) coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti, risorse finanziarie attribuite: | da 10 a 30 punti; |
| c) livello di specializzazione:   | da 10 a 30 punti; |
| d) discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate:               | da 10 a 30 punti. |

Qualora l'incaricato di area direttiva risulti assegnatario di funzioni che impegnano l'ente verso l'esterno, il valore del punto di pesatura viene aumentato di una percentuale compresa tra il 10 ed il 100%. Negli enti con meno di 400 dipendenti l'aumento del punto di pesatura compreso tra il 10 e il 100% può essere altresì attribuito al raggiungimento da parte del dipendente di obiettivi

fissati dall'amministrazione.

Si precisa che l'indennità per area direttiva non spetta ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa e all'avvocato, in quanto i primi risultano titolari di indennità di posizione, che – ai sensi dell'art. 17 dell'accordo 8 febbraio 2011 - assorbe tutte le competenze accessorie previste dal contratto collettivo, mentre l'avvocato è titolare dell'indennità defensionale prevista dall'art. 18 dell'accordo di data 20 aprile 2007, che risulta incompatibile sia con l'indennità di posizione organizzativa e sia con l'indennità per area direttiva.

Le Amministrazioni comunali, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono individuare, con atto scritto e motivato, le posizioni di lavoro che, in relazione ai criteri sopraindicati, possono beneficiare dell'indennità per area direttiva.

L'importo complessivo da erogare non può superare il totale del fondo costituito moltiplicando il numero dei dipendenti con contratto a tempo determinato ed indeterminato inquadrati in categoria C livello evoluto ed in categoria D, in servizio al 1° giugno dell'anno precedente (esclusi gli incaricati di posizione organizzativa) per l'importo di euro 1.870,00; per gli enti con meno di 400 dipendenti il fondo viene adeguato al numero di dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di competenza del fondo, qualora tale numero si sia modificato rispetto al numero di dipendenti già considerati ai fini della costituzione del fondo.

L'importo massimo pro capite attribuito non può mai superare, come previsto dall'articolo 121 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003, l'importo di euro 4.400,00, anche in presenza di eventuali maggiorazioni. Il valore delle singole indennità si ottiene dividendo il fondo per la somma dei punteggi assegnati a ciascuna posizione e moltiplicando poi tale importo ("valore economico per punto di pesatura") per i singoli punteggi attribuiti

L'indennità è corrisposta agli aventi diritto entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie, gli infortuni ed il congedo di maternità/paternità) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito.

In relazione a tali disposizioni contrattuali, la Giunta comunale ritiene opportuno confermare anche per il 2013 le direttive già stabilite per gli anni precedenti (da ultimo con con deliberazione n. 170 di data 17 dicembre 2012), compresa la seguente integrazione, prevista anche dall'articolo 11, comma 4, dell'accordo di settore siglato l'8 febbraio 2011: l'indennità per area direttiva può essere revocata, tra l'altro, in caso di assenze protratte per un periodo continuativo superiore a tre mesi, esclusi gli infortuni e l'astensione obbligatoria per maternità/paternità. Si ritiene peraltro di escludere altresì i dipendenti che hanno svolto periodi di servizio a tempo determinato.

Dell'adozione del presente provvedimento sarà data adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, come prevede l'articolo 11, comma 7, dell'accordo di settore di data 8 febbraio 2011.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

premesso quanto sopra;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L e visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario generale, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. di approvare i seguenti criteri per l'erogazione dell'indennità per area direttiva per l'anno 2013:
  - A. l'indennità sarà erogata a tutte le posizioni di lavoro appartenenti al livello evoluto della categoria C ed al livello base ed evoluto della categoria D previste nella pianta organica del personale dipendente, escluse le posizioni organizzative e l'avvocato (in quanto titolari di indennità di posizione ed indennità defensionale, che assorbono tutte le competenze accessorie previste dal contratto collettivo), poichè in tutte viene rilevata la presenza di uno o più degli elementi elencati dall'articolo 10 dell'accordo di settore dd. 08/02/2011;
  - B. i parametri di attribuzione dei punteggi vengono così esplicitati in base:
    - a. livello di responsabilità attribuito:  
si valuta il livello di responsabilità connesso allo svolgimento delle funzioni attribuite al funzionario, che si manifesta concretamente nella istruttoria e/o firma di atti, pareri, proposte;
    - b. coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti e risorse finanziarie attribuite:  
si valuta il coordinamento di personale subordinato, oltrechè di gruppi di lavoro, settori e progetti; le risorse finanziarie sono attribuite dal P.E.G. esclusivamente ai dirigenti, per cui non viene considerato questo fattore;
    - c. livello di specializzazione:  
si vengono valutate la specializzazione, il grado di conoscenza delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita e l'attività di consulenza svolta sia all'interno che all'esterno dell'ente;
    - d. discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate:  
si valuta la discrezionalità e l'autonomia utilizzate nello svolgimento delle funzioni attribuite al funzionario;
  - C. le direttive di riferimento dei funzionari sono quelle contenute nei documenti di programmazione finanziaria (bilancio, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione) e quelle emanate dal Segretario generale e dai dirigenti di area;
  - D. l'indennità per area direttiva non sarà corrisposta ai funzionari che nel corso dell'anno risultino assenti dal servizio per un periodo continuativo superiore a tre mesi, esclusi gli infortuni e l'astensione obbligatoria per maternità/paternità, nonché i dipendenti che hanno svolto periodi di servizio a tempo determinato;
2. di dare atto che l'indennità in parola non viene riconosciuta ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa e all'avvocato, in quanto i primi risultano titolari di indennità di posizione, che assorbe tutte le competenze accessorie previste dal contratto collettivo, mentre l'avvocato è titolare dell'indennità defensionale, che risulta incompatibile sia con l'indennità di posizione organizzativa e sia con l'indennità per area direttiva;
3. di determinare l'ammontare complessivo del fondo per l'indennità area direttiva relativo all'anno 2013, in complessivi euro 48.620,00.- (n. 26 dipendenti x 1.870,00), determinato sulle posizioni di lavoro a tempo pieno, fermo restando che dovranno essere operate successive riduzioni per orario di lavoro ridotto e per assenze;
4. di dare atto che all'attribuzione dei punteggi alle singole posizioni di lavoro provvederanno il Segretario generale ed i dirigenti d'area, ognuno per i funzionari operanti nell'ambito delle

rispettive strutture operative;

5. di precisare che, qualora l'incaricato di area direttiva risulti assegnatario di funzioni che impegnano l'ente verso l'esterno oppure a fronte del raggiungimento da parte del dipendente di obiettivi fissati dall'amministrazione, il valore del punto di pesatura potrà essere aumentato di una percentuale compresa tra il 10 ed il 100%;
6. di informare le organizzazioni sindacali in merito all'adozione del seguente provvedimento;
7. di evidenziare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - a) opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
  - b) ricorso al Giudice del Lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'articolo 63 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'articolo 409 c.p.c. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 410 e seguenti del c.p.c.;
8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Rolando Mora

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal **02/01/2014** al **12/01/2014**.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Rolando Mora

---

### **ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2014

**dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Cristina Bronzini

---

---

Pratica istruita e presentata dal Servizio  
*Ufficio Personale*

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: